

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 08003/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8003 del 2022, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Marco Servetto, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Salerno, con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico  
Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in  
Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Leonardo Grassi, Silvano Portaluppi, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,***

1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) dell'avviso prot. n. 0011006 del 03.05.2022 contenente l'elenco degli ammessi  
alla successiva prova orale di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020

modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso B020 (Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina) per la Regione Piemonte nella parte in cui non contempla il ricorrente;

b)- dell'esito della prova scritta del 27.04.2022 di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso B020 (Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina) sostenuta dal ricorrente nella Regione Piemonte;

c)- della valutazione della prova scritta espletata nel turno pomeridiano del 27.04.2022 per come trasfusa nel punteggio numerico pari a 68 assegnato al ricorrente nell'ambito del concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso B020 (Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina) laddove viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti nonché non previsti dal quadro di riferimento;

d)- per quanto di ragione e in parte qua dell'avviso prot. n. 24920 del 28.06.2022 con cui il Ministero dell'Istruzione ha comunicato la rettifica del punteggio delle prove scritte per la classe di concorso B020 della presupposta nota del Presidente

della Commissione Nazionale, assunta la protocollo DPIT n. 1405 del 20.06.2022, laddove riconosce l'erroneità del solo quesito n. 30 del test somministrato al mattino (T1);

e)- per quanto di ragione e laddove lesiva, della prova scritta computer-based elaborata dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022 per la classe di concorso B020 (Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina) di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 e successive modifiche con particolare riferimento ai quesiti n. 4, 6, 20, 21, 23, 34 e 37 laddove non riconducibili al quadro di riferimento stilato per la specifica classe di concorso e ai quesiti n. 27 e 29 in ragione dell'erronea formulazione;

f)- per quanto di ragione, ancorché non immediatamente lesivo, del Quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta stilato per la classe di concorso B020 (Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina) di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020, n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022;

g)- ancora e per quanto di ragione, dell'avviso pubblicato dal Ministero dell'Istruzione contenente il calendario della prova scritta distinta per classe di concorso di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020, n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022 nella parte in cui fissa al 27.04.2022 l'espletamento della prova scritta per la classe di concorso B020 (Laboratori di servizi enogastronomici, settore

cucina);

h)- ancora, e per quanto di ragione, dei decreti, con i quali è stata nominata, rettificata e sostituita la Commissione Giudicatrice B020 (Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina) per la Regione Piemonte in aggregazione;

i)- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del D.D. n. 23 del 05.01.2022 di modifica del D.D. n. 499 del 21.04.2020 recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado” in uno agli allegati acclusi;

l)- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del D.D. n. 326 del 09.11.2021 con cui il Ministero dell'Istruzione ha dettato “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 59, comma 11, del DL. n. 73/2021”;

m)- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749;

n)- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del D.D. n. 649 pubblicato in GU n. 44 del 09.06.2020 con cui sono state apportate modifiche al “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado” indetto con DD 499 del 21.04.2020 e s.m.i.;

o)- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del D.D. n. 499 del 21.04.2020 recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado” in uno agli allegati occlusi;

p)- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi delle ricorrenti

ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato alla ricorrente;

*nonché, per l'accertamento*

del diritto del ricorrente, previa declaratoria di illegittimità della prova scritta computer based formulata dalla Commissione nazionale per la classe di concorso B020 quanto ai quesiti censurati, ad essere ammesso alla prova orale mediante prova suppletiva di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022 per la classe di concorso B020 (Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina) per la Regione Piemonte e, dunque, per l'utile inserimento nella graduatoria di merito finale;

*e, per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.*

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione, previa declaratoria di illegittimità della prova scritta computer based formulata dalla Commissione nazionale per la classe di concorso B020 quanto ai quesiti censurati, ad essere ammesso alla prova orale mediante prova suppletiva di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso B020 (Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina) per la Regione Piemonte e, dunque, per l'utile inserimento nella graduatoria di merito finale.

2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Servetto Marco il 7/11/2022:

*per l'annullamento*

a)- del provvedimento m\_pi.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE(U).0020625.01-08-2022 con cui il Ministero dell'Istruzione, Ufficio VII, Ambito Territoriale di Lecco, in persona del Dirigente p.t., ha pubblicato l'avviso di convocazione alla prova pratica per la classe di concorso B020, in uno al calendario di convocazione alla prova pratica di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso B020 (Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina) per la Regione Piemonte nella parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente;

*nonché, per l'accertamento*

del diritto del ricorrente, previa declaratoria di illegittimità della prova scritta computer based formulata dalla Commissione nazionale per la classe di concorso B020 quanto ai quesiti censurati, ad essere ammesso alla prova orale mediante prova suppletiva di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022 per la classe di concorso B020 (Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina) per la Regione Piemonte e, dunque, per l'utile inserimento nella graduatoria di merito finale;

*e, per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.*

delle Amministrazioni intime, all'adozione del relativo provvedimento di ammissione, previa declaratoria di illegittimità della prova scritta computer based formulata dalla Commissione nazionale per la classe di concorso B020 quanto ai

quesiti censurati, ad essere ammesso alla prova orale mediante prova suppletiva di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso B020 (Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina) per la Regione Piemonte e, dunque, per l'utile inserimento nella graduatoria di merito finale.

3) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Servetto Marco il 20/12/2022:  
*per l'annullamento*

a)- del decreto m\_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0004156.21.10.2022 con cui il Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha approvato le graduatorie di merito del concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso B020 (Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina) per le regioni Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto nella parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente per la Regione Piemonte;

nonché, per l'accertamento

del diritto del ricorrente, previa declaratoria di illegittimità della prova scritta computer based formulata dalla Commissione nazionale per la classe di concorso B020 quanto ai quesiti censurati, ad essere ammesso alla prova orale mediante prova suppletiva di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022 per la classe di concorso B020 (Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina) per la Regione Piemonte e, dunque, per l'utile inserimento nella graduatoria di merito finale;

*e, per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.*

delle Amministrazioni intime, all'adozione del relativo provvedimento di ammissione, previa declaratoria di illegittimità della prova scritta computer based formulata dalla Commissione nazionale per la classe di concorso B020 quanto ai quesiti censurati, ad essere ammesso alla prova orale mediante prova suppletiva di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso B020 (Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina) per la Regione Piemonte e, dunque, per l'utile inserimento nella graduatoria di merito finale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e dell'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;



In disparte le questioni di inammissibilità eccepite dall'Amministrazione nella propria relazione, che saranno oggetto di scrutinio nella sede di merito, in questa fase cautelare devono essere rilevate preliminarmente l'ascrizione alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione della corretta formulazione dei quesiti e conseguentemente l'impossibilità per il giudice amministrativo di compiere un sindacato sulla esattezza delle risposte ritenute corrette dalla commissione di esperti che li ha elaborati, come più volte ribadito dalla Giurisprudenza (Cons. St., sez. VI, sentenze 29 marzo 2022, n. 2296 e 2302, 26 gennaio 2022, n. 531), la quale in particolare ha avuto modo di affermare che: *"...sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché (...) della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti"* (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2302);

Considerato che pertanto al riguardo non sono configurabili vizi di legittimità se non in presenza di veri e propri errori, che possano ritenersi accertati in modo inequivocabile in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento e ferma restando la non erroneità di scelte discrezionalmente compiute, in rapporto alle peculiari finalità delle prove da espletare;

Ritenuto che alla luce della relazione depositata dall'Amministrazione sui quesiti contestati da parte ricorrente non si ravvisa una possibile manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità, che sole potrebbero giustificare un sindacato da parte di questo giudice, atteso che la risposta considerata giusta dalla Commissione di concorso appare come l'unica sicuramente corretta, costituendo

invece le altre risposte dei c.d. “distrattori”, aventi dei meri margini di plausibilità e la cui funzione è proprio quella di “distrarre” dall’individuazione dell’unica risposta corretta onde verificare la solidità della preparazione del candidato.

Ritenuto di non poter apprezzare significativi profili di fondatezza neppure avuto riguardo alla prima censura con cui parte ricorrente ha lamentato la mancata indicazione, nei quadri di riferimento della prova concorsuale, della conoscenza dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti con marchio di qualità, attesa che l’Amministrazione nella sua relazione ha compiutamente controdedotto che tale aspetto debba essere ricondotto nell’ambito della tematica *“la filiera alimentare, il made in Italy e la promozione delle eccellenze agro-alimentari, con riguardo soprattutto a quei prodotti che hanno il riconoscimento europeo di qualità (d.o.p, i.g.p., s.t.g.)”*.

Ritenuto di dover pertanto respingere l’istanza cautelare e, al contempo, di dover disporre l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti controinteressati inseriti nella graduatoria del concorso impugnata con motivi aggiunti, che si autorizza parte ricorrente ad effettuare mediante richiesta di pubblicazione di apposito avviso sul sito *web* dell’Amministrazione resistente, nei sensi e termini di cui all’ordinanza n. 836/2019 di questa Sezione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l’istanza cautelare e dispone l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in parte motiva.

Rinvia al merito la liquidazione delle spese dell’odierna fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:

Emiliano Raganella, Presidente FF

Daniele Profili, Referendario, Estensore

Giovanni Caputi, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Daniele Profili**

**IL PRESIDENTE**

**Emiliano Raganella**

**IL SEGRETARIO**